



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti  
Trasporti e Concessioni

**Determinazione numero 1740 del 09/10/2023**

**OGGETTO: RIPARTIZIONE DEGLI INDENNIZZI PER MAGGIORE USURA STRADALE FRA GLI ENTI PROPRIETARI DELLA RETE VIARIA SOTTOPOSTA A CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E DI VEICOLI ECCEZIONALI IN SEGUITO AL RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022. D.LGS. 285/92, D.P.R. 495/92, DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1077 PROT. N. VIB708/122144 DEL 16.07.2008.**

Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA

Il D.Lgs. n. 285 del 1992, Nuovo Codice della Strada, all'art. 34, prevede il pagamento dell'indennizzo di usura quale onere supplementare a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali.

L'art. 18 del D.P.R. 495 del 1992, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, prevede, per i veicoli e trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'art. 62 del Nuovo Codice della Strada, nonché, ove dovuto, per alcune categorie di veicoli di cui all'art. 13 comma 2, punto B) dello stesso Regolamento, il pagamento, come somma ulteriore all'indennizzo di usura di cui sopra, dell'indennizzo dovuto agli enti che rilasciano l'autorizzazione per la maggiore usura della strada.

Le modalità di calcolo degli indennizzi di maggiore usura sono demandate, esclusivamente per i veicoli che eccedono le masse di cui all'art. 62 del Nuovo Codice della Strada, alle tabelle I.1, I.2, I.3, allegate al sopra citato Regolamento e aggiornate periodicamente alla variazione degli indici ISTAT.

In applicazione delle suddette tabelle il calcolo dell'indennizzo di maggiore usura è dato dal prodotto fra il costo d'uso, espresso in chilometri, e la lunghezza complessiva del percorso effettuato dal convoglio.

Il quarto comma dell'art. 18 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada prevede, inoltre, la possibilità di effettuare una valutazione convenzionale dell'indennizzo di maggiore usura, ove dovuto, per le categorie di veicoli di cui all'art. 13, comma 2 lett. B) dello stesso Regolamento, *"...qualora, all'atto della domanda di autorizzazione periodica, il richiedente non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente né i singoli itinerari richiesti, né l'effettivo carico del singolo trasporto"*.

Ai sensi del citato art. 18, comma 2, del Regolamento, il pagamento dell'indennizzo di maggiore usura viene corrisposto all'Ente che rilascia l'autorizzazione, il quale, qualora non sia proprietario della strada interessata al transito, deve trasferire la somma percepita a favore dell'Ente competente.

Le modalità di trasferimento agli enti competenti degli indennizzi loro spettanti pagati in via convenzionale non sono state individuate dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

Per sopperire a tale carenza normativa la Regione Emilia-Romagna con la L.R. 3 del 21 aprile 1999, che ha delegato alle Province la funzione di rilascio delle autorizzazioni per la circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali, ha previsto all'art. 175, comma 2 che il trasferimento degli indennizzi percepiti dagli enti proprietari delle strade per la maggiore usura debba avvenire sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale, sentite le Province.

Il Consiglio Regionale con deliberazione n. 1784 del 22/12/1987 ha approvato le proposte inerenti criteri di ripartizione degli indennizzi per la maggiore usura stradale tra gli enti proprietari della rete viaria sottoposta a circolazione di trasporti e di veicoli eccezionali, contenute nella deliberazione della Giunta Regionale progr. n. 5855 del 30 novembre 1987.

I criteri concernenti la ripartizione degli indennizzi di maggiore usura previsti nella delibera del Consiglio Regionale di cui sopra appaiono ormai obsoleti in quanto riferiti ad una normativa antecedente l'entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché della sopra citata L.R. 3/99.

Dopo una serie di incontri, la Commissione Tecnico amministrativa di cui all'art. 173 della L.R. n. 3/1999, composta dai funzionari delegati da ogni Provincia e istituita con decreto del Presidente della Regione n. 70 del 07.03.2005 al fine di assicurare il coordinamento delle funzioni delegate in materia di trasporti eccezionali, individuò un percorso di semplificazione, come risulta da verbale del 31.03.2005, volto a concordare le modalità di trasferimento degli indennizzi di maggiore usura da corrispondere, da parte delle Province, agli enti proprietari della strada.

Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 360 del 13.09.2005 la Provincia di Modena espresse parere favorevole alla proposta della Regione Emilia-Romagna, manifestata in sede di Commissione tecnico-amministrativa, sulle nuove modalità di riparto degli indennizzi di maggiore usura da corrispondere agli enti proprietari delle strade.

Attualmente il quadro normativo ha subito dei mutamenti infatti la normativa regionale in materia di trasporti eccezionali è stata modificata dall'art. 28 della L.R. 13/2015 (*“Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni.”*) che con l'art. 79 ha abrogato quanto stabilito dalla L.R. n. 3/1999 agli articoli 172, 173, 174, 175.

In particolare la L.R. 13/2015, art. 79, ha abrogato quanto previsto dall'art. 173 della L.R. n. 3/1999, *“Coordinamento delle funzioni”*, che recitava testualmente: *“Al fine di assicurare il coordinamento delle funzioni delegate, è istituita una Commissione tecnico amministrativa che svolge attività consultiva sulle questioni inerenti le funzioni delegate”* ed ha stabilito all'art. 25 che *“La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano inoltre le funzioni amministrative di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, comprensive di quelle per il rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali...”* e all'art. 28 che *“Al fine di assicurare modalità di esercizio univoche nel territorio regionale, la Regione esercita il coordinamento delle funzioni di rilascio delle autorizzazioni ai trasporti regionali”*, attribuendo così definitivamente le funzioni in materia di rilascio delle autorizzazioni per il transito dei veicoli e trasporti eccezionali sul territorio regionale, alla Città metropolitana di Bologna e alle Province mentre la Regione Emilia-Romagna ha mantenuto una funzione di coordinamento.

Tuttavia nella sostanza nulla è cambiato infatti le Province e la Città metropolitana di Bologna continuano ad esercitare tutte le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di trasporti eccezionali.

Le modalità di riparto degli indennizzi di maggiore usura sopra citate prevedono una semplificazione dell'attività di riparto degli stessi così articolata:

1. equiparazione delle autorizzazioni rilasciate su percorsi definiti (in applicazione dell'art. 62 del D.lgs. 285/92) alle autorizzazioni in cui il pagamento dell'indennizzo di usura è valutato in via convenzionale (ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera B) del D.P.R. 495/92), ciò in

considerazione dell'oggettiva difficoltà da parte dell'Amministrazione Provinciale che rilascia l'autorizzazione, di applicare le modalità di calcolo previste dal Nuovo Codice della Strada, basate sull'effettiva percorrenza, in assenza, tra l'altro, di un catasto della viabilità contenete informazioni sulle estese chilometriche delle strade e sugli enti proprietari delle stesse;

2. applicazione di una regola compensativa, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, in virtù della quale tutti gli indennizzi, relativi alla maggiore usura, riscossi dalle singole Province dovranno essere ripartiti esclusivamente fra l'Amministrazione Provinciale che rilascia l'autorizzazione e le Amministrazioni Comunali ricadenti nella circoscrizione della stessa; ciò in considerazione della sostanziale coincidenza degli importi incassati e distribuiti da ogni Amministrazione Provinciale, nonché della esiguità degli stessi;
3. conseguente riparto basato su di una suddivisione in classi delle Amministrazioni Provinciali e Comunali, in applicazione del quale il totale degli indennizzi di maggiore usura, incassati da ogni Amministrazione Provinciale, viene da questa suddiviso fra la stessa Amministrazione Provinciale e le Amministrazioni Comunali, classificati questi ultimi in base al numero di abitanti (> 50.000, > 20.000, > 10.000, ≤ 10.000).

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1077 prot. n. VIB708/122144 del 16.07.2008, sono stati approvati i nuovi criteri di riparto degli indennizzi di maggiore usura da corrispondere agli enti proprietari delle strade.

Sulla base delle valutazioni sintetizzate nei precedenti punti 1. 2. 3. i nuovi criteri di riparto sono così organizzati:

- a) attribuzione di un peso ad ogni classe:  
sulla base del suddetto punto 3. sono attribuiti i seguenti pesi alle diverse classi: 185 per le Province, 28 per i Comuni > 50.000 abitanti, 12 per i Comuni > 20.000 abitanti, 5 per i Comuni > 10.000 abitanti, 0,5 per i Comuni ≤ 10.000 abitanti;
- b) calcolo della "somma indici provincia":  
per ogni territorio provinciale è determinata la "somma indici provincia", costituita dalla sommatoria dei prodotti dei "pesi classe" per il numero degli enti appartenenti alla medesima classe;
- c) calcolo dell'indennizzo spettante ad ogni ente:  
la quota è ricavata dividendo l'indennizzo totale incassato dalla Provincia per la "somma indici provincia" e moltiplicando il risultato per il peso della classe a cui l'ente appartiene; se non varia la ripartizione degli enti tra le varie classi, la percentuale di quota spettante ad ognuno resta fissa;
- d) definizione di un importo minimo erogabile:  
per i medesimi motivi di cui al suddetto punto 2. gli importi minori di euro 200 saranno trattenuti dalla Provincia.

Le somme riscosse sul c/c postale e bancario a titolo di usura stradale riferite all'anno 2022 ammontano ad € **39.371,95** (al netto dei rimborsi effettuati agli utenti per errati versamenti) accertate sul capitolo 1122/0 "Proventi derivanti dal rilascio di autorizzazioni trasporti eccezionali – maggiore usura" da ripartire come nel prospetto di riparto sotto riportato.

Al 31.12.2022 la popolazione residente in ciascun Comune della Provincia risulta essere la seguente:

Bastiglia	4.282
Bomporto	10.226
Campogalliano	8.547
Camposanto	3.312
Carpi	73.118
Castelfranco E.	33.203

Castelnuovo R.	15.031
Castelvetro	11.158
Cavezzo	7.106
Concordia s/S	8.310
Fanano	2.966
Finale Emilia	15.080
Fiorano Modenese	16.933
Fiumalbo	1.178
Formigine	34.640
Frassinoro	1.746
Guiglia	4.109
Lama Mocogno	2.658
Maranello	17.482
Marano s/P	5.305
Medolla	6.467
Mirandola	24.324
Modena	183.993
Montecreto	931
Montefiorino	2.095
Montese	3.278
Nonantola	16.270
Novi di Modena	10.201
Palagano	2.062
Pavullo n/F	18.247
Pievepelago	2.273
Polinago	1.593
Prignano s/S	3.806
Ravarino	6.318
Riolunato	664
San Cesario s/P	6.624
San Felice s/P	10.774
San Possidonio	3.530
San Prospero	6.120
Sassuolo	41.105
Savignano s/P	9.613
Serramazzoni	8.709
Sestola	2.438
Soliera	15.560
Spilamberto	12.887
Vignola	25.958
Zocca	4.662

Pertanto ai sensi del precedente punto a) la situazione complessiva risulta essere la seguente:

Comuni > 50.000 abitanti n. 2 ai quali viene attribuito un peso di 28  
 Comuni > 20.000 abitanti n. 5 ai quali viene attribuito un peso di 12  
 Comuni > 10.000 abitanti n. 12 ai quali viene attribuito un peso di 5  
 Comuni ≤ 10.000 abitanti n. 28 ai quali viene attribuito un peso di 0,5  
 alla Provincia di Modena viene attribuito un peso di 185

Sulla base dei criteri indicati ai punti a), b) e c) la ripartizione viene eseguita come segue:

Provincia di Modena € 19.423,52  
 Comuni > 50.000 abitanti € 2.939,78  
 Comuni > 20.000 abitanti € 1.259,90  
 Comuni > 10.000 abitanti € 524,96  
 Comuni ≤ 10.000 abitanti € 52,50

calcolati come segue:

importo da ripartire € **39.371,95**

calcolo del coefficiente di riparto

$$\frac{39.371,95}{(1 \times 185) + (2 \times 28) + (5 \times 12) + (12 \times 5) + (28 \times 0,5)} = 104,992$$

**coefficiente di riparto 104,992**

$$\begin{aligned} \times 185 &= 19.423,52 \times 1 = 19.423,52 \\ \times 28 &= 2.939,78 \times 2 = 5.879,56 \\ \times 12 &= 1.259,90 \times 5 = 6.299,50 \\ \times 5 &= 524,96 \times 12 = 6.299,52 \\ \times 0,5 &= 52,50 \times 28 = 1.470,00 \end{aligned}$$

essendo < di € 200,00 non verrà erogato nulla ai Comuni con popolazione inferiore o uguale ai 10.000 abitanti

quindi:

- totale spettante ai Comuni con pop.>10.000 ab.  $(2.939,78 \times 2) + (1.259,90 \times 5) + (524,96 \times 12)$   
 = € **18.478,58**

- totale spettante alla Provincia  $19.423,52 + 1.470,00 - 0,15(\text{arr.}) = € \mathbf{20.893,37}$

Considerato che, ai sensi di quanto indicato alla precedente lettera d), l'importo minimo erogabile è pari a € 200, ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 10.000 abitanti non sarà erogato nulla, gli importi saranno quindi trattenuti dalla Provincia.

L'importo complessivo spettante alla Provincia è di € **20.893,37** ed è già stato accertato ed introitato a bilancio al capitolo 1122 nell'esercizio finanziario 2022.

L'importo complessivo da impegnare nell'esercizio 2023, a favore dei Comuni, è pari a € **18.478,58** sul capitolo 2438 "Spese per riparto proventi derivanti dal rilascio di autorizzazioni trasporti eccezionali – maggiore usura stradale" del PEG 2023 che presenta lo stanziamento necessario.

Con Atto del Presidente n. 1 del 09.01.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa M. Teresa Pacchioni funzionario P.O. dell'Unità Operativa Trasporti e Concessioni della Provincia di Modena.

Per quanto precede

## DETERMINA

1) Di provvedere alla ripartizione fra gli Enti proprietari delle strade, in base alla normativa richiamata in premessa, della somma complessiva di € **39.371,95** introitata sul c/c bancario, riferita all'anno 2022 (al netto dei rimborsi effettuati agli utenti per errati versamenti) ed accertata a bilancio sul capitolo 1122 "Proventi derivanti dal rilascio di autorizzazioni trasporti eccezionali – maggiore usura", secondo le modalità indicate in premessa ed in base ai seguenti prospetti:

Anno	Importo totale introitato da ripartire	Quota di Modena	Provincia di Modena con Quota Comuni di popolazione superiore ai 10.000 abitanti
2022	€ 39.371,95	€ 20.893,37	€ 18.478,58

Comune	Importo
Bomporto	524,96
Carpì	2.939,78
Castelfranco Emilia	1.259,90
Castelnuovo Rangone	524,96
Castelvetro	524,96
Finale Emilia	524,96
Fiorano Modenese	524,96
Formigine	1.259,90
Maranello	524,96
Mirandola	1.259,90
Modena	2.939,78
Nonantola	524,96
Novi di Modena	524,96
Pavullo n/F.	524,96
S. Felice s/P	524,96
Sassuolo	1.259,90
Soliera	524,96
Spilamberto	524,96
Vignola	1.259,90
<b>TOTALE</b>	<b>€ 18.478,58</b>

- 2) Di impegnare la somma complessiva di € **18.478,58** a favore dei Comuni sopra indicati secondo gli importi sopra calcolati, sul capitolo 2438 “Spese per riparto proventi derivanti dal rilascio di autorizzazioni trasporti eccezionali – maggiore usura stradale” del PEG 2023.
- 3) Di pagare, ad avvenuta esecutività del presente atto e con successivo atto di liquidazione, la somma complessiva di € 18.478,58 ai Comuni sopra indicati, secondo gli importi sopra calcolati, sul capitolo 2438 “Spese per riparto proventi derivanti dal rilascio di autorizzazioni trasporti eccezionali – maggiore usura stradale” del PEG 2023.
- 4) Di rendere noto che i dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati sul sito internet della Provincia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
- 5) Di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contabilità Economica ed Organismi Partecipati dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- 6) Di informare che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla notifica del presente atto.

Il Funzionario delegato  
PACCHIONI MARIA TERESA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)